

## Appello 05-11

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, e Eugenio Torre (componenti), con Adolfo Villani e Giuseppe Russo (supplenti) e con Fabio Donadono, Sergio Pepe (uditori), ha assunto la seguente decisione in ordine all'appello datato 12 maggio 2005, pervenuto alla segreteria FIV il 19 maggio 2005, prot. 6254, con il quale la barca numero velico ITA 2506, Classe L'Equipe, chiede la riforma della decisione presa il 7 maggio 2005 dal Comitato per le Proteste della manifestazione "Regata Nazionale L'Equipe" relativamente alla richiesta di riparazione presentata

Al termine della IV prova, disputata il 7 maggio 2005, la barca ITA 2506 veniva classificata [OCS](#) dal Comitato di Regata a seguito di infrazione alla regola [29.1](#) RR per partenza anticipata, come pure stessa sorte accadeva ad altre due barche: ITA 2999 e ITA 2136.

La barca ITA 2506 presentava nei termini una richiesta di riparazione al Comitato per le Proteste, lamentando errori nei metodi e tempi dei segnali di partenza e del richiamo individuale (bandiera "X" CIS) esposti dal Comitato di Regata in occasione della partenza della prova, cosa che avrebbe creato confusione per i concorrenti, intenti a partire.

La richiesta veniva respinta dal Comitato per le Proteste, che confermava la squalifica per [OCS](#) a carico di ITA 2506 ma, al contrario, concedeva la riparazione alle altre due barche in precedenza ugualmente classificate [OCS](#).

La barca ITA 2506 appellava tale decisione, contestando al Comitato di Regata la irregolarità della procedura di partenza attuata per quella prova, in violazione alla regola [26](#) RR, e la irregolarità nell'issata della bandiera "X" CIS, in violazione alla regola [29.1](#) RR. Contestava altresì il fatto che trattandosi di Comitato Unico, (lo stesso Comitato di Regata che al termine delle prove si trasformava in Comitato per le Proteste), questi non poteva agire in maniera imparziale, dovendo essere giudice di se stesso.

L'atto di appello è stato inviato nei termini e integrato con il modulo di protesta e la decisione, nel rispetto della proroga dei termini concessa ai sensi del corsivo FIV alla regola [F2.2](#), prevista per i casi di comprovate difficoltà nel reperire la documentazione.

Non sono pervenute le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste.

Dalla documentazione trasmessa a questa Giuria d'Appello si può rilevare che la decisione allegata alla richiesta di riparazione di ITA 2506 altro non è che un foglio, in parte illeggibile, riportante il seguente testo: *"Decisione — Respinta riparazione in quanto prima di ogni segnale era ampiamente in [OCS](#) e quindi, non avendo eseguito la penalizzazione viene respinta la riparazione"*. Il testo è poi firmato con una sigla. Sul foglio non compaiono riferimenti né al caso cui si riferisce - né al numero velico del protestante, come pure sono mancanti i presupposti di validità, l'eventuale obiezione sulla composizione del Comitato per le Proteste, un riassunto delle eventuali disposizioni, l'accertamento dei fatti, le regole violate, la composizione del Comitato e la data e ora della decisione.

Tale documento non è conforme a quanto richiesto dal corsivo FIV alla regola [63.6](#) R.R, il quale prevede che il Comitato per le Proteste, nell'assumere le prove e nell'accertare i fatti, compili l'apposito modulo di verbale-guida,

necessario alla corretta redazione della decisione, con tutti i riferimenti sopra citati. Un siffatto atto è palesemente nullo e non concede all'organo che deve decidere in un grado successivo del giudizio alcuna possibilità di procedere ad un riesame obiettivo e completo e quindi di emettere una decisione giusta e corretta.

Per questi motivi la Giuria d'Appello accoglie l'appello proposto dalla barca numero velico ITA 2506, Classe L'Equipe, e dichiara nulla la decisione del Comitato per le Proteste della Regata Nazionale L'Equipe, emessa il 7 maggio 2005 a carico di ITA 2506.

Dispone in conseguenza il rinvio degli atti al Comitato per le Proteste di 1° grado, competente per l'accertamento dei fatti, affinché questo provveda a riaprire l'istruttoria, verbalizzando correttamente tutto quanto previsto dal corsivo FIV alla regola [63.6](#) RR., ed emetta una nuova decisione.

Così deciso in Genova l'8 luglio 2005.

Il Presidente

Giuseppe Meo